

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

APPELLANTE

avverso la sentenza con Rito Monocratico del Tribunale di ROMA del 20/11/2023 che così statuiva :

Conclusioni del Procuratore Generale: CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUNITO
CON CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE CONTENUTO NEL DICHIARATIVO IN

Conclusioni della Parte Civile: MERITO ALLA PENA

Conclusioni del Responsabile Civile:
.....
.....

Conclusioni della Difesa: INSIEME NEI MOTIVI DI APPELLO È NELLA MEMORIA
DECORRATA CHIEDENDONE L'ACCOLIMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Roma, procedendo con rito abbreviato, condannava [REDACTED] alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 385 c.p., con recidiva reiterata infraquinquennale, commesso in data 20.07.2022.

A tale determinazione della pena perveniva previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicazione della riduzione di un terzo per il rito prescelto (p.b., anni uno; ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p.).

La sentenza ricostruiva i fatti nei termini che seguono.

Alle ore 23:13 del 20 luglio 2022 una pattuglia di militari della Stazione CC Acilia si recava in via Molteni n. [REDACTED] scala [REDACTED] int. [REDACTED] presso cui l'imputata risultava sottoposta alla misura della detenzione domiciliare in forza di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 17 febbraio 2022; con il medesimo provvedimento, la [REDACTED] era stata autorizzata ad allontanarsi dal luogo di detenzione tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per poter attendere alle proprie esigenze di vita.

Al citofono rispondeva il padre dell'imputata e l'assenza di quest'ultima veniva peraltro accertata personalmente dai militari che avevano eseguito una ispezione all'interno dell'abitazione; dopo circa otto minuti, la [REDACTED] faceva rientrare nel luogo di detenzione domiciliari, giustificando nell'immediatezza il proprio allontanamento con l'avvertita esigenza di "prendere una boccata di aria fresca" a seguito di una crisi ansiosa che l'aveva colta nella stessa serata.

Tratta in arresto, in sede di interrogatorio di garanzia ella affermava di essersi sentita male, di essere confusa a causa delle molte medicine che le erano state prescritte e, comunque, di non essersi affatto allontanata, essendosi limitata a "scendere sotto casa".

Il primo giudice non considerava plausibili tali provalazioni, evidenziando che gli operanti non l'avevano scorta all'esterno dell'immobile al loro arrivo (ciò che smentiva l'affermazione secondo cui era rimasta all'esterno del portone) e che, comunque, dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa veniva indicato il "buon compenso" della patologia al momento del fatto.

Ciò premesso in fatto, riteneva pienamente provati i fatti in contestazione, giudicando sussistente sul piano oggettivo e soggettivo il reato di evasione nell'avvenuto allontanamento dell'imputata, avvenuto in orario non coincidente con le pur ampie autorizzazioni a lei accordate e con la piena consapevolezza dell'illiceità del suo agire.

Escludeva, altresì, la minimale offensività del fatto e la conseguente assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p. richiesta dalla difesa, proprio alla luce delle già richiamate ampie autorizzazioni a lei concesse e, comunque, non rispettate.

Quanto alla pena, concedeva le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva correttamente contestata in ragione dei plurimi precedenti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata, deducendo, in via principale, la carenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che la stessa – affetta da patologie psichiatriche per cui risultava in cura presso il CIM da circa venti anni – non aveva avuto alcuna intenzione di sottrarsi ai controlli, avendo solo la necessità di "prendere una boccata d'aria"; in subordine, eccepiva che il fatto era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 131-bis c.p., tenuto conto dei limiti edittali della pena e delle concrete modalità del fatto, censurando la scarna motivazione con cui il primo giudice non aveva accolto la

richiesta assolutoria; in ulteriore subordine, avuto riguardo alla dosimetria della pena, chiedeva l'esclusione della contestata recidiva, ritenendo che le precedenti condotte criminose non potessero considerarsi antecedenti criminogeni del fatto per cui si procede e, dunque, significativi della maggiore pericolosità sociale della prevenuta dimostrando unicamente un disagio psichico.

Veniva depositata memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. nella quale l'appellante evidenziava che, dopo l'evasione era stata revocata alla [redacted] la misura della detenzione domiciliare ma che, dopo pochi giorni, era stato emesso nei suoi confronti differimento provvisorio della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la struttura SRTRI Villa Giuseppina, in ragione delle sue condizioni di salute psichiatrica, gravi, evidenziate nella relazione sanitaria del 22.09.2022.

All'odierna udienza di trattazione le parti hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello deve essere accolto limitatamente alla richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p.

Il fatto, come ricostruito dalla sentenza di primo grado, certamente integra gli estremi del reato contestato, di cui sussiste la componente oggettiva e soggettiva della fattispecie.

Quanto all'elemento soggettivo, di cui l'appellante deduce l'insussistenza, è solo il caso di evidenziare che il reato di evasione richiede il dolo generico e, dunque, la consapevolezza dell'agente di agire in violazione degli obblighi imposti con la cautela; è del tutto evidente che nel caso di specie, l'allontanamento dell'imputata fosse il frutto di una determinazione consapevole e volontaria, indipendentemente dalle ragioni - oggettivamente non costituenti --- che ebbero a guidare la sua condotta.

Ritiene, tuttavia, la Corte che il fatto può essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 131bis c.p.: per potersi configurare tale causa di non punibilità occorre, oltre al requisito del limite edittale, la ricorrenza di una serie di condizioni, di carattere oggettivo e soggettivo, che consentano di qualificare il fatto non solo come "tenue", ma di "particolare tenuità".

La norma indica i criteri per valutare la particolare tenuità del fatto, in relazione alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno e del pericolo, da stimare secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., stabilendo, quale ulteriore condizione, che il comportamento del reo risulti non abituale.

Ebbene, ritiene la Corte che nel caso di specie sussistono tutti i requisiti richiesti, tenuto conto delle concrete modalità del fatto (l'imputata risulta essersi allontanata brevemente, seppur in orario diverso da quelli a lei ampiamente concessi, per poi rientrare spontaneamente e senza alcuna sollecitazione all'interno del domicilio), da leggere alla luce della personalità e delle concrete condizioni di salute della [redacted], affetta da disturbo schizo affettivo anche con eventi autolesivi di una certa importanza, condizioni ritenute parte di un quadro clinico già ritenuto incompatibile con il regime detentivo ordinario.

La condotta, dunque, è significativa di un atteggiamento impulsivo, frutto delle difficili condizioni psichiche della prevenuta, ciò che pur non escludendo la lucida volizione, ne depotenzia in maniera consistente la gravità.

Avuto riguardo al profilo della non abitudine della condotta, emerge dall'esame del certificato del casellario giudiziale che la [REDACTED], pur gravata da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, non annovera alcun precedente specifico, né anteriore né successivo ai fatti.

Alla stregua di tanto, ritiene la Corte che [REDACTED] [REDACTED] può essere mandata assolta dal reato di evasione a lei contestata in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

IN RIFORMA

della sentenza del *Tribunale di Roma* in data 20 novembre 2023, appellata da [REDACTED] [REDACTED], assolve l'appellante dal reato a lei ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza
Roma, 5 febbraio 2025


IL RELATORE

d.ssa *Alessandra Cuppone*



LA PRESIDENTE

d.ssa *Daniela Rinaldi*



Depositato in Cancelleria



Oggi, il 23 APR, 2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa *Angela Coderoni*

